

Capo I
Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'istituzione scolastica denominata istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Primiero.
2. L'istituzione è dotata di un'intestazione che la rappresenta negli atti ufficiali, costituita dallo stemma della Repubblica italiana e da quello della Provincia autonoma di Trento, come segue.



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMIERO**



Scuola Primaria di CANAL SAN BOVO, IMER, MEZZANO, SAGRON, SIROR, SAN MARTINO C.ZZA, TONADICO
Scuola Secondaria di primo grado: CANAL SAN BOVO e "Luigi Negrelli" di TRANSACQUA
Istituto di Istruzione di FIERA DI PRIMIERO: LICEO SCIENTIFICO, LICEO ECONOMICO e CORSO TECNICO PER LE
COSTRUZIONI, L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO con biennio I.T.I., progetto IGEA, progetto ERICA, progetto
CINQUE

Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Primiero, di seguito indicato con il termine istituzione, è un ente, nell'ambito del sistema educativo provinciale, dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo sancendone i principi.
2. L'attività formativa ed educativa dell'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. Sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle leggi sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai principi di:
 - a) dignità umana in quanto la persona è posta al centro dell'azione educativa; "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".
 - b) libertà, intesa nella scuola come promozione della piena formazione della personalità degli studenti attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali. Nella scuola come nella società civile: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di espressione"; libertà nella scuola si intende anche come libertà delle arti e delle scienze: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento";
 - c) uguaglianza ovvero tutte le persone sono uguali: "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
 - d) solidarietà: il principio costituzionale in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nella scuola si traduce come promozione di percorsi formativi personalizzati, di servizi e di iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, nell'accoglienza e nell'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati, nell'accettazione della diversità e nel rispetto dei diritti di tutti, per un'effettiva convivenza civile.
2. L'istituzione promuove altresì l'educazione alla pace, alla cooperazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva e responsabile.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L'istituzione garantisce il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a) coerenza del progetto organizzativo e didattico rispetto al percorso evolutivo e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, alle attese delle famiglie, al contesto della comunità locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
 - b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c) compartecipazione attiva e responsabile delle componenti, che concorrono a diverso titolo alla formazione, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto;
 - d) collaborazione tra l'istituzione e la comunità locale, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo del territorio a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita: educazione permanente;
 - e) programmazione dell'attività didattica e formativa, per assicurare qualità e continuità al servizio educativo e per utilizzare in modo efficace, flessibile e razionale le risorse disponibili;
 - f) valutazione sistematica del servizio, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto, e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale; informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie e per promuovere la partecipazione responsabile di tutta la comunità alla vita dell'istituzione.

Capo II

Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) i consigli di classe;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione è istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché per la scuola secondaria di secondo grado la consulta degli studenti ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge provinciale.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica, individuazione e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 21 membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) 8 rappresentanti dei docenti;
 - c) 5 rappresentanti dei genitori;
 - d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) 3 rappresentanti degli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
 - f) 2 rappresentanti del territorio.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei membri di cui al comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; successivamente resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio, la cui elezione deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*). L'insediamento del nuovo consiglio deve aver luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. I rappresentanti del territorio partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto e sono individuati:
 - a) il primo nella persona dell'assessore competente in materia di istruzione della comunità territoriale del Primiero;
 - b) il secondo nella persona di un rappresentante designato dall'Azienda sanitaria locale di Primiero.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative, con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge provinciale ed in particolare approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- e) il progetto di istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è obbligatorio acquisire preventivamente il parere della relativa consulta.

4. Il consiglio dell'istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'istituzione, esamina la relazione di cui all'articolo 8, comma 6.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività dell'istituzione secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo;
- c) informa il consiglio dell'andamento della gestione e propone allo stesso il programma annuale di gestione dell'istituzione che contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;
- d) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- e) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- f) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.

4. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il dirigente si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati ai quali concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento nel numero e secondo i casi, le condizioni, i criteri e le modalità previsti dagli articoli 84 e 102, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

6. Il dirigente presenta al consiglio dell'istituzione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene:
 - a) alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) alla programmazione generale dell'attività didattico-educativa;
 - c) all'elaborazione e alla deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) alle scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Al collegio dei docenti spettano i compiti relativi all'attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuiti dalla normativa in vigore.
3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, il collegio dei docenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Ogni consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, da quelli degli studenti.
2. Fanno parte del consiglio di classe:
 - a) nella scuola primaria: n. 2 rappresentanti dei genitori; qualora vi siano pluriclassi viene eletto un rappresentante per ogni classe interessata.
 - b) nella scuola secondaria di primo grado: n. 4 rappresentanti dei genitori.
 - c) nella scuola secondaria di secondo grado: n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti. Fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il 30 ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico. In presenza di pluriclassi il regolamento interno prevede specifiche modalità e criteri di elezione dei rappresentanti dei genitori.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Nella scuola secondaria di secondo grado le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento dei consigli di classe è disciplinato dal regolamento interno; i consigli di classe possono riunirsi, oltre che in riunione plenaria, anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

5. Nella scuola primaria, al fine di garantire la coesione interna della progettazione e della verifica, i consigli di classe possono incontrarsi in riunione congiunta per classi parallele o dello stesso periodo didattico o della stessa scuola. Detta modalità è esclusa per la valutazione degli studenti che è effettuata, in sede di scrutinio, solo dai docenti di ciascuna singolo consiglio di classe.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il numero complessivo dei componenti è di 7, di cui 3 appartenenti alla componente docente, 1 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1 agli studenti del secondo ciclo e il dirigente scolastico.
2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto dei profili di competenza, rispettivamente, dalla consulta dei genitori, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore e dalla consulta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata del consiglio dell'istituzione. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente interessata provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato dal regolamento interno.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che riguardano l'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico, il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto di istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento competente in materia di Istruzione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e di bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado

1. La consulta degli studenti è costituita nella scuola secondaria di secondo grado con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola e in particolare di:
 - a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
 - b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, tra cui progetti, servizi e attività, di discuterle e di formulare proposte di arricchimento e di integrazione;

- c) esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria;
2. La consulta degli studenti è composta da:
- a) i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti dell'istituzione nella consulta provinciale degli studenti.
3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro quindici giorni dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.
6. Per favorire l'educazione alla cittadinanza e la formazione all'esercizio dei propri diritti anche degli studenti dell'ultimo anno del primo ciclo, la consulta degli studenti può avvalersi, a titolo consultivo, della collaborazione di un rappresentante degli studenti per ognuna delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Art. 17

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza dell'offerta formativa dell'istituzione, la discute e formula agli organi competenti dell'istituzione proposte di arricchimento e di integrazione;
- c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta da:
- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ogni associazione.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché i supporti organizzativi e strumentali necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18

Contenuti del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto di istituto contiene:
- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi degli studenti e della comunità in cui vivono;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, definiti sulla base dei principi generali, delle conoscenze disciplinari, del contesto sociale;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare e i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva dell'istituzione;
- d) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse, con pari attenzione alle diversità;
- e) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- f) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;

- g) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- h) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- i) le modalità di effettivo coinvolgimento degli studenti e dei genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
- j) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- k) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 19

Approvazione e durata del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. All'elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e di collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare il consiglio dell'istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, e prende in considerazione le proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali con gli altri soggetti cointeressati del proprio territorio, il consiglio dell'istituzione può acquisire proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative.
4. Il progetto di istituto, di durata almeno triennale, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 30 dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini delle iscrizioni e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
5. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto delle iscrizioni in estratto e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.
6. Il consiglio dell'istituzione indica le parti del progetto d'istituto che sono aggiornate annualmente.

Art. 20

Carta dei servizi

1. Il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti degli utenti in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e delle strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza in relazione ai servizi richiesti e in merito a quesiti, istanze e reclami.
3. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, il consiglio dell'istituzione, a maggioranza dei suoi componenti, approva la carta dei servizi, dopo aver acquisito il parere del collegio dei docenti, della consulta dei genitori, della consulta degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'istituzione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici.

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.
2. **Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione, il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:**
 - a) gli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario;
 - c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto riguarda i colloqui con i docenti e le comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 - d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;

- e) il funzionamento degli uffici e gli orari di accesso al pubblico;
 - f) **i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi, gli stage formativi;**
 - g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
 - h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
 - i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
 - j) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.
- 3. Il regolamento interno disciplina inoltre gli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento degli organi dell'istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, ed in particolare provvede a definire le modalità:**
- a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) di funzionamento delle consulte e del nucleo interno di valutazione;
 - e) per la pubblicità degli atti.

Art. 22

Regolamento diritti, doveri degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni;
 - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sulla persona e sui suoi bisogni;
 - c) ad essere informati in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte;
 - d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
 - e) di riunione e di assemblea;
 - f) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e dei loro limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
 - g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali degli studenti, prevedendo in particolare il dovere:
 - a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
 - b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
 - c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
 - d) ad un comportamento corretto e coerente con i principi e le regole della comunità scolastica;
 - e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
 - f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
 - g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e per queste ragioni qualsiasi provvedimento disciplinare è finalizzato a favorire la maturazione degli studenti sviluppando il senso dell'impegno, della responsabilità, del rispetto delle persone e delle regole.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'applicazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e avvenga nel rispetto della dignità delle persone;
- d) il comportamento e il profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

3. Il regolamento individua le mancanze e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti accertati; a tal fine il regolamento raggrupperà le mancanze disciplinari e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b) del criterio della temporaneità delle sanzioni, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 8 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
- e) nell'eventualità di danni a strutture, laboratori, sussidi didattici, arredi è previsto il risarcimento dei danni.

4. Al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni, il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nello studente della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori e la consulta degli studenti;

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 28

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori operanti nell'ambito della comunità territoriale.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenendo conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 29

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art 30

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione, inoltre, nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà locale, nazionale e internazionale, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o di imprese simulate o di altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto di istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 31

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le

finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte dei competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici.